Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 maggio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 131 DEL 19 MAGGIO 1976:

Supplemento n. 1.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1976.
Elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri.

(5976)

Supplemento n. 2.

MINISTERO DELLA SANITA'

Sessione di esami di idoneità relativa all'anno 1976 per il personale sanitario ospedaliero.

(5977)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 131 DEL 19 MAGGIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato - « Diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « B »; 7 % « Piano per lo sviluppo della agricoltura »; 7 % garantite dallo Stato « B », effettuate il 10 maggio 1976.

(5682)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **992.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trento e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La tabella I relativa ai posti di professori di ruolo è soppressa e sostituita dalla seguente:

	Numero dei posti
facoltà di sociologia	15
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	20
facoltà di economia e commercio	15

La tabella II relativa a posti di assistente di ruolo è soppressa e sostituita dalla seguente:

	Numero dei posti
facoltà di sociologia	29
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	20
facoltà di economia e commercio	15

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **993.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 7, concernente le disposizioni generali dell'esame di laurea, è modificato nel senso che i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo relativi alle modalità d'esame del corso di laurea in farmacia sono abrogati e sostituiti dai seguenti commi:

« L'esame di laurea in farmacia consiste nella compilazione di una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente la facoltà, ed approvato dal professore ufficiale della materia cui si riferisce, ed una prova orale nella quale il candidato deve sostenere una discussione sulla dissertazione stessa.

Ove il candidato nella dissertazione non svolga una ricerca sperimentale questi, nella prova orale, oltre alla discussione sulla dissertazione, deve svolgere almeno due fra tre temi scelti da lui stesso, in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione ed accettati dalla commissione esaminatrice ».

Art. 67 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

tossicologia;
stechiometria;
istituzioni di matematiche.

Art. 69 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

tossicologia;
stechiometria;
tecnologie chimico farmaceutiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 97

LEGGE 10 maggio 1976, n. **264.**

Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegni di quiescenza a carico dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », fruiti dai ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto, cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1970, e dai superstiti del personale succitato sono aumentati, con effetto dal 1° gennaio 1974, in ragione del 15 per cento dell'importo annuo lordo comprensivo della 13ª mensilità escludendo dall'aumento l'indennità di carovita prevista dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 699.

Art. 2.

Gli assegni di cui all'articolo 1, in luogo dell'aumento del 15 per cento, sono riliquidati, se più vantaggioso per gli aventi diritto, con l'applicazione dei seguenti criteri:

1) per i ricevitori del lotto considerando, in sostituzione dell'importo d'aggio assunto a base pensionabile nell'originaria liquidazione, un importo non inferiore

all'aggio minimo spettante al ricevitore, a decorrere dal 1° luglio 1970, ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

2) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto considerando, in sostituzione della retribuzione calcolata nella originaria liquidazione, quella in vigore dal 1° luglio 1970 per effetto dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, fino al limite massimo del parametro di retribuzione 163 al terzo aumento periodico;

3) lasciando invariato il numero degli anni di contribuzione considerati nella originaria liquidazione;

4) facendo riferimento, quanto agli assegni indiretti e di riversibilità, all'assegno diretto del dante causa.

Art. 3.

L'assegno di quiescenza dei ricevitori del lotto non può in alcun caso, per effetto dell'aumento del 15 per cento di cui all'articolo 1 o della riliquidazione di cui all'articolo 2, essere d'importo superiore a quello che risulterebbe ove la riliquidazione venisse effettuata calcolando l'aggio, da assumere a base pensionabile, con riferimento alle aliquote in vigore dal 1° luglio 1970, fermo restando l'importo delle riscossioni già considerate nell'originaria liquidazione.

Art. 4.

Ai titolari di assegno di quiescenza a carico dell'ente è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'indennità integrativa speciale mensile prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

L'intero onere finanziario relativo all'indennità di cui al comma precedente è a carico dello Stato.

Art. 5.

A tutti i titolari di assegno a carico dell'ente sono concesse, a decorrere dal 1° gennaio 1975 le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti per i pensionati dello Stato dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 6.

Le percentuali contributive, limitatamente alla quota a carico degli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e dei commessi avventizi del lotto, previste dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, terzo comma, sono aumentate di 1,50 unità, con effetto dal 1° gennaio 1975.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, lo Stato, a titolo di contribuzione previdenziale a proprio carico, corrisponderà all'ente un importo pari al 2,50 per cento sull'80 per cento dell'aggio, dell'assegno perequativo e della 13ª mensilità, dei ricevitori e degli aiuto ricevitori che hanno la gestione della ricevitoria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, per i contributi dovuti da detto personale.

L'importo del contributo di cui al comma precedente è prelevato dai gestori dai fondi della riscossione con le stesse modalità previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 8.

I miglioramenti previsti dalla presente legge non si applicano ai titolari di assegno che, per effetto dell'articolo 27 della legge 6 agosto 1967, n. 699, secondo comma, hanno conservato il trattamento di quiescenza.

Art. 9.

E' soppresso il contributo di lire 12 milioni annui previsti dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 676.

All'onere a carico dello Stato derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.110 milioni annue, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1975 e 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **265**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In caso di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte di enti pubblici o di fondazioni o di enti similari, il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, spetta all'affittuario che, anche se non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo da almeno due anni con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

In caso di compravendita intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'affittuario di cui al primo comma del presente articolo ha diritto di riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa a condizione che la trascrizione del contratto di compravendita sia avvenuta dopo il 1° gennaio 1974 e che il diritto di riscatto venga esercitato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In tal caso all'acquirente sono dovuti il rimborso del prezzo aumentato di un importo corrispondente alla eventuale svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, le spese sostenute per la compravendita del fondo e gli interessi legali nel frattempo maturati sulle somme pagate per il prezzo e per le spese.

Ai fini del presente articolo non si applica il primo comma dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, numero 590, mentre restano ferme tutte le altre disposizioni in materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 19 maggio 1976, n. **266**.

Elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa della Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di elevare il limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di età di cui agli articoli 26, 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è elevato ad anni cinquantotto.

Art. 2.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è elevato ad anni cinquantasei.

Il limite di età stabilito dal primo comma dell'art. 31 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 e dal primo comma dell'art. 39 della legge 3 agosto 1961, n. 833, per il collocamento in congedo assoluto, rispettivamente dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, è elevato ad anni cinquantotto.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO —
STAMMATI — FORLANI
— COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **267**.

Autorizzazione alla emissione nell'anno 1976 di una serie di carte valori celebrative della esposizione filatelica internazionale « Italia '76 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di francobolli per l'anno 1976 con una serie di francobolli nonchè di una cartolina postale e di un aerogramma celebrativi della esposizione filatelica internazionale « Italia '76 »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1976 di una serie di francobolli nonchè di una cartolina postale e di un aerogramma celebrativi della esposizione filatelica internazionale « Italia '76 ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli, della cartolina postale e dell'aerogramma di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1976

LEONE

MORO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976, n. **268**.

Disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dei Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 28 aprile 1976, n. 155;

Visto l'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976, e confermato il 15-16 marzo 1976 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, sulla somma da corrispondere a completamento e chiusura del contratto triennale 1973-75 di cui all'accordo del 17 marzo 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1975, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso il personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259 e salvo quanto in particolare disposto con i successivi articoli 2 e 3, è corrisposta una somma di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali, a conclusione dell'accordo del 17 marzo 1973 e da valere nell'ambito della definizione del contratto triennale 1976-78.

Il beneficio di cui al comma precedente è attribuito nella misura di L. 10.000 mensili, con le stesse decorrenze e modalità indicate nel comma medesimo, al personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina comunale nonchè a quello di nomina privata regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 aprile 1940, che abbiano diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Le somme di cui al presente articolo si corrispondono in quanto competa lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Art. 2.

Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, la somma di L. 20.000 mensili prevista al primo comma del precedente art. 1 è considerata ai fini della determinazione della indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dello stesso decreto.

Lo stesso importo di L. 20.000 è considerato inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma.

Art. 3.

Per i gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di L. 20.000 di cui al primo comma del precedente art. 1, rapportata ad anno, è considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. Detta somma di L. 20.000 non è utile a pensione.

Per il restante personale del lotto, la stessa somma di L. 20.000 mensili è ridotta a due terzi ed a metà, con arrotondamento per eccesso a L. 100, nei casi in cui la prestazione è limitata, rispettivamente, a quattro o a tre giorni la settimana.

Art. 4.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO
— ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976, n. **269**.

Disposizioni sul trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli articoli 1 e 6 della legge 28 aprile 1976, n. 155;

Visto l'accordo intervenuto il 7 novembre 1975 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali postelegrafoniche;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Anticipazione

A tutto il personale non dirigente delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è corrisposta un'anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del nuovo contratto triennale, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.

L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.

Art. 2.

Indennità per servizio notturno

L'indennità oraria prevista dal primo comma dello art. 19 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, compete al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio dalle ore 22 alle ore 6, nella misura unica di L. 400 (quattrocento).

Art. 3.

Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori

Le misure delle indennità giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970. n. 29, sono elevate rispettivamente a L. 440 (quattrocentoquaranta) ed a L. 180 (centottanta).

Art. 4.

Compensi speciali per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale

Gli importi giornalieri dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 38 dello allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono aumentati nella misura del cento per cento.

Art. 5.

Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive

Il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive è corrisposto nella misura di L. 2.700 (duemilasettecento) qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il compenso è ridotto a L. 1.350 (milletrecentocinquanta) per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.

Art. 6.

Indennità di maneggio valori

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto ed esclusivo e in via continuativa, a contatto con il pubblico, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'art. 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennità di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta).

L'indennità compete per ogni giorno di effettiva presenza in servizio ed è ridotta nella misura del cinquanta per cento per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero con un minimo di due ore.

Art. 7.

Decorrenza e copertura

L'anticipazione ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti a decorrere dal 1° settembre 1975 e non vanno considerati, con esclusione delle indennità e dei compensi previsti dai precedenti articoli 3 e 4, ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Alla copertura della maggior spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1976

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976, n. **270.**

Disposizioni sul trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli articoli 2 e 6 della legge 28 aprile 1976, n. 155;

Visto l'accordo in data 30 ottobre 1975 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

A tutto il personale non dirigente dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta una anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del contratto triennale decorrente dal 1° luglio 1976, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.

L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.

Art. 2.

Il soprassoldo per servizio notturno di cui al primo comma dell'art. 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è fissato nella misura unica oraria di L. 400.

Art. 3.

Il soprassoldo per servizio domenicale di cui al punto A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è fissato nella misura di L. 2.700 per le prestazioni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata e nella misura di L. 1.350 per le prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

Lo stesso trattamento compete al personale di macchina, di scorta ai treni e delle navi traghetto, costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali, assente dalla residenza od a bordo delle navi.

Art. 4.

L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 40 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è fissata nella misura di L. 400.

Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 40 è fissato in L. 400, per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonchè dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennità di trasferta.

Art. 5.

L'indennità di pernottazione di cui all'art. 47 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è fissata nella misura unica di L. 400.

Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 47 è fissato in L. 400 per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle ore 22 alle 6, queste ore comprese.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonchè dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennità di trasferta.

Art. 6.

L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è stabilita nella misura unica di L. 400.

E' altresì fissato in L. 400 il supplemento orario previsto dal secondo comma dell'articolo sopracitato.

Art. 7.

Le misure dell'indennità di manovra di cui all'art. 54 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue, per ogni traversata:

comandante e direttore di macchina . . .	L. 365
primo ufficiale navale e primo ufficiale di macchina	» 277
ufficiale navale e ufficiale di macchina .	» 257
nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 183
carpentiere, motorista ed elettricista .	» 155
marinaio e ingrassatore	» 127
carbonaio	» 117

Per i marinai addetti ai servizi di plancia la indennità di manovra è maggiorata del 30 per cento.

Art. 8.

L'anticipazione di cui al precedente art. 1 nonché i miglioramenti previsti dagli articoli 2, 3 e 7 non si computano agli effetti del raffronto di cui al penultimo comma dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1975.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976, n. **271**.

Disposizioni sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 28 aprile 1976, n. 155;

Visto l'accordo intervenuto il 2 dicembre 1975 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 novembre 1970, n. 869, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

A tutto il personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 1975, un'anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del contratto triennale decorrente dal 1° luglio 1976, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.

L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.

Art. 2.

Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comandato a prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, la misura oraria indicata nella nota alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483, come sostituite dal decreto ministeriale 11 settembre 1971, emanato ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è elevata a L. 1.100 a decorrere dal 1° settembre 1975.

Art. 3.

A decorrere dal 1° settembre 1975 al personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che presti servizio in due turni giornalieri di lavoro presso opifici o stabilimenti, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, un'indennità pari al 12 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento.

Al personale degli opifici e stabilimenti presso i quali è stata effettuata la sperimentazione dei doppi turni, l'indennità di cui al precedente comma sarà corrisposta, in relazione alle effettive prestazioni di lavoro rese durante detta sperimentazione, a decorrere dal 1° ottobre 1974.

Art. 4.

A decorrere dal 1° settembre 1975, al personale che presti servizio presso opifici o stabilimenti nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni giornalieri, l'indennità di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, e successive modificazioni, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, nella misura del 24 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 negli opifici e stabilimenti in cui si effettuano due turni giornalieri di lavoro la durata settimanale del lavoro ordinario è stabilita in 38 ore.

A decorrere dalla stessa data, negli opifici e stabilimenti presso i quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni giornalieri, la durata settimanale del lavoro ordinario è stabilita in 36 ore.

Art. 6.

A decorrere dal 1° settembre 1975, al personale che presta servizio nei depositi, magazzini, opifici, stabilimenti di lavorazione e di commercializzazione dell'Amministrazione dei monopoli, ove si opera a diretto contatto con i tabacchi o i sali, è corrisposta un'indennità nella misura di L. 2.700 settimanali ragguagliata a giorno, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio.

Detta indennità assorbe ogni altro emolumento per prestazioni analoghe a quelle previste al precedente comma, salva la possibilità, per il personale interessato, di optare per il trattamento economico più favorevole.

Art. 7.

L'anticipazione di cui all'art. 1 e i compensi ed indennità indicati agli articoli 2, 3, 4 e 6 non vengono computati ai fini del raggiungimento dell'importo limite stabilito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Art. 8.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI —
COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976, n. **272.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di Maria SS. del Carmelo da quella di Maria SS. Annunziata, ambedue in Pietrastornina.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 1° gennaio 1975 dell'ordinario diocesano di Benevento, relativo alla separazione della parrocchia di Maria SS. del Carmelo da quella di Maria SS. Annunziata, ambedue in Pietrastornina (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976, n. **273**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino e di S. Michele arcangelo, in Poppi.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 27 luglio 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino, in località Monte del comune di Poppi (Arezzo), e di S. Michele arcangelo, in frazione Lierna dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976, n. **274**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo, in Torino.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 3 agosto 1972, integrato con postilla aggiuntiva 30 aprile 1975 e con dichiarazione del 6 maggio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **275**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Dionigi Aeropagita, in Varallo, e di S. Bonomio abate, in Quarona.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 20 novembre 1974, integrato con dichiarazione 15 marzo 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Dionigi Aeropagita, in frazione Locarno del comune di Varallo (Vercelli), e di S. Bonomio abate, in frazione Doccio del comune di Quarona (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **276**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Stefano e Ignazio, in Borgomanero.

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Stefano e Ignazio, in frazione S. Stefano del comune di Borgomanero (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **277**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, in Valenza Po.

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alessandria 24 ottobre 1974, integrato con dichiarazione di pari data e altro decreto 28 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, in Valenza Po (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 92

AVVISO DI RETTIFICA
(Decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227)

Nel decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 14 maggio 1976, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, ultimo comma, dove è scritto: «... sono *stabilite*», leggasi: «... sono *stabiliti*»;

all'art. 26, primo comma, in luogo di: «... enti diversi *dello* Stato», leggasi: «... enti diversi *dallo* Stato»; al medesimo art. 26, terzo comma, in luogo di: «... *dei* predetti commi ...», leggasi: «... *nei* predetti commi ...»;

all'art. 28, secondo comma, dove è scritto: «... parte di *immobili* ancora utilizzabile», leggasi: «... parte di *immobile* ancora utilizzabile»;

all'art. 37, quinto comma, in luogo di: «... lire *12.500* milioni», leggasi «... lire *12.000* milioni».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1976.

Indicazione dei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, ai fini della applicazione di talune provvidenze contenute nel decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO, PER LE FINANZE E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976 sono i seguenti:

Provincia di Udine:

1) Amaro;
2) Arta Terme;
3) Artegna;
4) Attimis;
5) Bordano;
6) Buia;
7) Cassacco;
8) Cavazzo Carnico;
9) Chiusaforte;
10) Cividale del Friuli;
11) Colloredo di Monte Albano;
12) Dogna;
13) Faedis;
14) Forgaria nel Friuli;
15) Gemona del Friuli;
16) Lusevera;
17) Magnano in Riviera;

18) Majano;
19) Moggio Udinese;
20) Montenars;
21) Nimis;
22) Osoppo;
23) Paularo;
24) Pontebba;
25) Povoletto;
26) Pulfero;
27) Ragogna;
28) Reana del Roiale;
29) Resia;
30) Resiutta;
31) San Daniele del Friuli;
32) San Pietro al Natisone;
33) Taipana;
34) Tarcento;
35) Tolmezzo;
36) Torreano;
37) Trasaghis;
38) Treppo Grande;
39) Tricesimo;
40) Venzone;
41) Villa Santina;
42) Zuglio.

Provincia di Pordenone:

1) Arba;
2) Castelnovo del Friuli;
3) Cavasso Nuovo;
4) Clauzetto;
5) Fanna;
6) Meduno;
7) Pinzano al Tagliamento;
8) Sequals;
9) Spilimbergo;
10) Tramonti di Sopra;
11) Tramonti di Sotto;
12) Travesio;
13) Vito d'Asio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO
Il Ministro per l'interno
COSSIGA
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO
Il Ministro per le finanze
STAMMATI
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1976
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 180

(5892)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino;

Viste le dimissioni del sig. Michele Rinaldi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura;

Vista la nota del 13 febbraio 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il signor Enrico Laudati in sostituzione del sig. Michele Rinaldi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Enrico Laudati è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Michele Rinaldi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5066)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine;

Considerato che il sig. Pietro Fantechi, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura è deceduto;

Vista la nota n. 7708 del 16 marzo 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il geom. Gianni Bellatorre in sostituzione del sig. Pietro Fantechi, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Gianni Bellatorre è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Pietro Fantechi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5077)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze;

Viste le dimissioni del rag. Mario Giovannini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 21 gennaio 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il rag. Roberto Scali in sostituzione del rag. Mario Giovannini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Roberto Scali è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del rag. Mario Giovannini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5068)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari;

Viste le dimissioni del dott. Loris Loriga da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 4110 del 13 marzo 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Paolo Campana in sostituzione del dott. Loris Loriga, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Paolo Campana è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Loris Loriga, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5067)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino;

Viste le dimissioni del dott. Carlo Galeazzi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 19 febbraio 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dott. Michele Ciotola in sostituzione del dott. Carlo Galeazzi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Michele Ciotola è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del dott. Carlo Galeazzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5076)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena;

Viste le dimissioni del sig. Sergio Fabbri da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 24 febbraio 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dott. Cesare Farsetti in sostituzione del sig. Sergio Fabbri, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Cesare Farsetti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Sergio Fabbri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5071)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, approvato con proprio decreto 5 giugno 1968 e modificato con successivi decreti 29 ottobre 1970, 16 ottobre 1972, *10 maggio 1973 e 15 dicembre 1975*;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte 21 gennaio 1976 e 27 febbraio 1976 relative alle modifiche degli articoli 9, 10, punto 8, 38, lettera *c*), e 43, comma secondo, del cennato statuto;

Vista, per quanto concerne la modifica dell'art. 9, la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza per l'approvazione delle modifiche dei suindicati articoli 10, punto 8, 38, lettera *c*), e 43, comma secondo;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, 10, punto 8, 38, lettera *c*), e 43, comma secondo, dello statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI ROVIGO, DI 1ª CATEGORIA

Art. 9. — Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonchè per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio e previste da delibere di consiglio, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Ai membri della commissione di sconto potrà essere corrisposta una medaglia di presenza nell'osservanza di quanto previsto da apposito regolamento nonchè nei limiti previsti dall'organo di vigilanza.

Comunque, a tutti i suddetti, non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del Monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento del Monte e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 38. — *I capitali del Monte sono impiegati nei modi seguenti:*

(*Omissis*).

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza del Monte, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi e funzioni di interesse generale.

Art. 43, secondo comma. — *Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, sempre che l'ammontare* del residuo credito unitamente all'ammontare del credito da concedere dal Monte non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(5596)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1976.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Cremona n. 11734 del 6 febbraio 1976 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precednza » per la strada provinciale n. 33 « Seniga-Isola Pescaroli » di km 24,400;

Vista la relazione del genio civile di Cremona n. 238 del 13 febbraio 1976;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato tecnico circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 33 « Seniga-Isola Pescaroli » di km 24,400 con l'avvertenza che nelle intersezioni con

strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Cremona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » oppure, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernente essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di « identificazione strade » di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT. n. 13450, dell'11 settembre 1966).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza; fuori dei centri abitati; deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5394)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rovera Ernesto, in Lissone.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Ernesto Rovera, in Lissone (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 155.610 di cui al mod. *B*-Import n. 4080767 rilasciato in data 24 settembre 1974 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di 7.800 magliette di origine e provenienza Cina, Repubblica popolare;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova l'11 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di centotrentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987033 del 20 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi a fatti aziendali comunque non documentati e non liberatori nei confronti della ditta Rovera Ernesto della responsabilità ai fini valutari della corretta esecuzione dell'operazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ernesto Rovera, in Lissone, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, nella misura del 5 % di Rmby 155.610 pari a Lit. 51.422.800 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(5389)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 35 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta revisione;

Decreta:

E' disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate anteriormente alla data del 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5636)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui allo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale.

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 11 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5710)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1976.

Ricostituzione del comitato amministrativo dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1971, con il quale è stato provveduto alla costituzione del comitato amministrativo dell'Ente sopra citato;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1976, con il quale è stato ricostituito il consiglio generale e nominati il presidente e i due vice-presidenti dell'U.N.I.R.E.;

Considerato che si rende necessario ricostituire il predetto comitato amministrativo, scaduto per compiuto quadriennio di carica dei propri componenti;

Preso atto del risultato della votazione effettuata dal consiglio generale in data 12 maggio 1976, per cui risultano designati: per i proprietari del trotto il dottor Vanni Parenti, per i proprietari del galoppo l'avv. Carlo D'Alessio, per gli allevatori del trotto il comm. Giuseppe Prà, per gli allevatori del galoppo il sig. Duilio Biondi;

Vista la lettera n. 2492/75 del 29 dicembre 1975, con la quale il Ministero delle finanze propone quale proprio rappresentante in seno al comitato amministrativo il dott. Ettore Roberti;

Con riserva di provvedere alla nomina del rappresentante del Ministero del tesoro, non appena il Ministero stesso avrà comunicato la relativa designazione;

Visti gli articoli 9 e 12 del sopra citato statuto;

Decreta:

Il comitato amministrativo dell'U.N.I.R.E., per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto di ricostituzione del consiglio generale, è costituito dai seguenti membri:

Presidente:

Berardelli dott. Guido.

Vice presidenti:

Tudini dott. Piercarlo e Emanuel Giovanni.

Componenti:

Masi dott. Angelo e Mauri rag. Gianangelo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Roberti dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Parenti dott. Vanni, in rappresentanza dei proprietari settore trotto;

Prà comm. Giuseppe, in rappresentanza degli allevatori settore trotto;

D'Alessio avv. Carlo, in rappresentanza dei proprietari settore galoppo;

Biondi Duilio, in rappresentanza degli allevatori settore galoppo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

(5796)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della « Fondazione cavaliere del lavoro Giovanni Rivetti », in Biella

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976, registro n. 9 Interno, foglio n. 286, la « Fondazione cavaliere del lavoro Giovanni Rivetti », in Biella, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno, ad apportare allo statuto le modifiche disposte dal consiglio direttivo con deliberazione 18 novembre 1975.

(5728)

Autorizzazione al comune di Bomarzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Bomarzo (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2187/M)

Autorizzazione al comune di Quattro Castella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2172/M)

Autorizzazione al comune di Ceraso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Ceraso (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.879.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2173/M)

Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Aquara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2174/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Rocca di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2175/M)

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Mariglianella (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.312.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2176/M)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.821.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2177)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.713.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2178/M)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2179/M)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 261.849.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2181/M)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Sesto Campano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2182/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Santa Maria del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.703.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2183/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di di Castel San Vincenzo (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.891.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2184/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2185/M)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Castelguidone (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.513.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2186/M)

Autorizzazione al comune di Santa Fiora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Santa Fiora (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.299.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2189/M)

Autorizzazione al comune di Pomponesco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Pomponesco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2188/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 14 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,70	847,70	847,80	847,70	847,75	847,60	847,80	847,70	847,70	847,70
Dollaro canadese	865,40	865,40	865,80	865,40	865,89	865,30	866,25	865,40	865,40	865,40
Franco svizzero	339,20	339,20	339,50	339,20	339,64	339,20	339,48	339,20	339,20	339,20
Corona danese	140,24	140,24	140,10	140,24	140,44	140,20	140,30	140,24	140,24	140,25
Corona norvegese	154,44	154,44	154,30	154,44	154,45	154,40	154,25	154,44	154,44	154,45
Corona svedese	192,14	192,14	192,40	192,14	192,32	192,10	192 —	192,14	192,14	192,15
Fiorino olandese	318,38	318,38	312,70	318,38	312,88	312,35	312,50	312,38	312,38	312,40
Franco belga	21,66	21,66	21,70	21,66	21,69	21,65	21,665	21,66	21,66	21,65
Franco francese	180,39	180,39	180,25	180,39	180,60	180,35	180,35	180,39	180,39	180,40
Lira sterlina	1549,80	1549,80	1548 —	1549,80	1548,92	1549,70	1549,55	1549,80	1549,80	1549,80
Marco germanico	331,36	331,36	331,90	331,36	332,73	331,20	331,40	331,36	331,36	331,35
Scellino austriaco	46,26	46,26	46,15	46,26	46,33	46,25	46,30	46,26	46,26	46,25
Escudo portoghese	28,28	28,28	28,20	28,28	28,30	28,25	28,25	28,28	28,28	28,28
Peseta spagnola	12,548	12,548	12,57	12,548	12,54	12,50	12,545	12,54	12,54	12,55
Yen giapponese	2,842	2,842	2,84	2,842	2,84	2,84	2,8412	2,8420	2,8420	2,85

Media dei titoli del 14 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,450
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,550
» 5 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,150
» 5 % (Città di Trieste)	90,950
» 5 % (Beni esteri)	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	83,200
» 9 % » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,625
» poliennali 7 % 1978	91,200
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92 —
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,75
Dollaro canadese	865,825
Franco svizzero	339,34
Corona danese	140,27
Corona norvegese	154,345
Corona svedese	192,07
Fiorino olandese	312,44
Franco belga	21,662
Franco francese	180,37
Lira sterlina	1549,675
Marco germanico	331,38
Scellino austriaco	46,28
Escudo portoghese	28,265
Peseta spagnola	12,542
Yen giapponese	2,842

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 Mod. 25/A. — Data: 16 gennaio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.000;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 Mod. 25/A. — Data: 19 gennaio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 243 D.P. — Data: 12 gennaio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Como. — *Intestazione: Banca popolare* commercio e industria di Como. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarra di nessun valore.

(5491)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976, registro n. 26 Istruzione, foglio n. 387, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 27 marzo 1971 dal prof. Baglio Vittorio, per l'annullamento della decisione 5 novembre 1970 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Caltanissetta, circa la revoca di incarico di insegnamento nella scuola media « G. Carducci » di S. Cataldo (Caltanissetta).

(5738)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 329, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere il ricorso straordinario prodotto il 24 febbraio 1971 ed è stato accolto il ricorso 24 giugno 1971 prodotto dalla prof.ssa Santorum Carmen in Prandi, avverso rispettivamente, il provvedimento 29 novembre 1969, del preside della scuola media di Arco (nonchè la decisione 26 gennaio 1970 dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Trento) e il provvedimento ministeriale 13 febbraio 1971, n. 414.

(5741)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1976, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 12, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dalla ditta « Casagrumi G. Bonaccorsi » in data 11 maggio 1974, avverso il provvedimento di concessione di contributo industriale 18 gennaio 1974, n. 16217, del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, per la parte dello stesso inteso ad escludere l'incentivo su parte dell'investimento della ditta stessa, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, respinto perché infondato.

(5744)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Voghiera

Con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1976, numero 940 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 1394/1375 nella seduta del 28 aprile 1976) è stata approvata la variante alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Voghiera (Ferrara) con deliberazione consiliare 31 gennaio 1975, n. 12.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5742)

Variante al piano regolatore generale del comune di Tizzano Val Parma

Con deliberazione della giunta regionale 24 marzo 1976, numero 901 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1368/1354 nella seduta del 28 aprile 1976) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Tizzano Val Parma (Parma) adottata con deliberazione consiliare 21 settembre 1974, n. 96.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5743)

Variante al piano regolatore generale del comune di Carpi

Con deliberazione della giunta regionale 24 marzo 1976, n. 898 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto protocollo n. 1327/1226 nella seduta del 14 aprile 1976) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Carpi (Modena) adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 188.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5289)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Spotorno

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 marzo 1976, n. 622, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economico-popolare del comune di Spotorno (Savona).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5547)

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di La Spezia

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 marzo 1976, n. 621, è stata approvata la variante integrativa delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di La Spezia, adottata con deliberazione consiliare 26 novembre 1973, n. 562, per migliorie degli impianti igienico-sanitari delle case di civile abitazione.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(5548)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca.

IL PRESIDENTE

Visti i decreti presidenziali 18 ottobre 1974, n. 1540, 30 ottobre 1974, n. 1553 e 23 dicembre 1974, n. 1674, relativi alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di aiuto aggiunto di biblioteca, indetto con decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1291;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Antonio Maccanico, segretario generale, a decorrere dalla data del presente decreto, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca, in sostituzione del cav. gr. cr. dott. Francesco Cosentino.

Roma, addì 3 maggio 1976

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: MACCANICO

(5665)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 8, in data 20 aprile 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorsi, per titoli e per esame colloquio, a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi, per titoli e per esame colloquio, a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla sintesi, proprietà chimiche e proprietà fisiche di macromolecole stereordinate ed otticamente attive, Pisa.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per le applicazioni del calcolo « Mauro Picone », Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo « Mauro Picone », Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada, Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Venezia.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 4 giugno 1976 e che per qualsiasi altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(5666)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecentoventi posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 26 marzo 1976;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28 e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 140, che modifica l'art. 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentoventi posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguita la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 55 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e per gli orfani di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1238, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonché per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

2) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e successive modificazioni;

3) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

5) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 55, di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nella Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla firma ed alla fotografia del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 1°.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato od invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la

categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato od invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio e dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia, per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale dello stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengano ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziale.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura: l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.
Prove obbligatorie d'esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974 e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Art. 10.
Disposizioni particolari e convocazione dei candidati

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi al palazzo dei congressi all'E.U.R., via Civiltà del lavoro n. 23, Roma, nei seguenti giorni:

i concorrenti, i cui cognomi iniziano con le lettere dalla *A* alla *L*, il 7 febbraio 1977, dalle ore 9 alle ore 12,30;

i concorrenti, i cui cognomi iniziano con le lettere dalla *M* alla *Z*, l'8 febbraio 1977, dalle ore 9 alle 12,30,

per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento con l'unito foglio contenente disposizioni relative al concorso;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale, a meno che rinunzino alla consultazione dei testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove di esame indicati nell'articolo seguente.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esami, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Art. 11.
Diario delle prove scritte

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dei congressi all'E.U.R., via Civiltà del lavoro n. 23, nei giorni 9, 10 e 11 febbraio 1977, con inizio alle ore 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono la idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.
Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1976
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 175

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di . . . .

Il sottoscritto dott. . . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita e poi quello del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentoventi posti di uditore giudiziaro, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . . a . . . . . . (1);

b) è residente a . . . . . via . . . . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . via . . . . . . pretura di . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) non ha riportato condanne penali e che non ha procedimenti penali pendenti (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . presso l'università degli studi di . . . . . .;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (5);

Firma . . . . . (6)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il 30° anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(5897)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentosei posti di segretario in prova nella carriera di concetto negli uffici del distretto della corte di appello di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 8 del 30 aprile 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a duecentosei posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia negli uffici del distretto della corte di appello di Milano, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(5872)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centotrenta posti di segretario in prova nella carriera di concetto negli uffici del distretto della corte di appello di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 8 del 30 aprile 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a centotrenta posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia negli uffici del distretto della corte di appello di Torino, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(5873)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del pubblico concorso per soli esami, a centotrenta posti di capo gestione in prova

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 647, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 189, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a centotrenta posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Maricchiolo dott. Giovanni, dirigente superiore;
Baeri prof. Nonio, primo dirigente;
Medici dott. ing. Luciano, primo dirigente;
Cosentino dott. Aldo, ispettore principale;
Moretti prof. Michele, insegnante di lettere;
Ranieri prof. Antonio, insegnante di matematica.

Segretario:

Grassini Franca, segretario.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Battaglini dott. Ferruccio, primo dirigente;
Guida prof. Maria Ascenzi, ispettore capo r.e.;
Ricagni dott. Luigi, ispettore capo r.e.;
Sciò dott. Fausto, ispettore principale;
Nannarone prof. Dario, insegnante di lettere;
Cerocchi prof. Giuseppe, insegnante di matematica.

Segretario:

Caratelli Evangelista, segretario superiore.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Di Vincenzo dott. Edmondo, dirigente superiore;
Scattarelli dott. Michele, primo dirigente;
Provenzano dott. Antonio, ispettore capo r.e.;
Dodaro dott. Ermanno, ispettore principale;
Manfrà prof.ssa Valentina, insegnante di lettere;
Sferra prof.ssa Maria Teresa, insegnante di matematica.

Segretario:

Vittucci Anna Maria, segretario.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Schiavone dott. Pasquale, dirigente superiore;
Petronilli dott. Mario, primo dirigente;
Eugeni dott. ing. Luigi, dirigente superiore;
Mangano dott. Ivo, ispettore capo r.e.;
Balbino Malinconico prof.ssa Laura, insegnante di lettere a r.;
D'Urso prof. Ernesto, insegnante di matematica a r.

Segretario:

Pucci rag. Edmondo, segretario superiore di 1ª classe.

5ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Romano dott. Giovanni, dirigente superiore;
Tardi dott. Giuseppe, primo dirigente;
Varano dott. Domenico, primo dirigente;
Cesetti dott. ing. Giorgio, primo dirigente;
Felli prof. Emiliano, insegnante di lettere a r.;
D'Amato prof. Nicola, insegnante di matematica a r.

Segretario:

Liberati Elvezio, segretario superiore.

6ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Risio dott. Pieretto, dirigente superiore;
Flamini dott. ing. Getulio, primo dirigente;
Pietropaoli dott. Guido, primo dirigente;
Capparucci dott. Italo, ispettore principale;
Farina-Bellomo prof.ssa Maria, insegnante di lettere;
Antiferri-Castro prof.ssa Maria, insegnante di matematica.

Segretario:

Romani Ennio, segretario superiore.

7ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Cespa dott. Odoardo, dirigente superiore;
Matteucci dott. Armando, dirigente superiore;
Capobianco dott. ing. Lorenzo, primo dirigente;
Martini dott. Renato, primo dirigente;
Di Biasio prof. Fernando, insegnante di lettere;
Santoro prof. Giuseppe, insegnante di matematica.

Segretario:

Benegiamo Camillo, capo gestione sovrintendente.

8ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Cialdini dott. Gaetano, dirigente superiore;
Bagnai dott. Costantino, primo dirigente;
Cipriano dott. ing. Maurizio, ispettore principale;
De Bartolomeo dott. Antonio, ispettore principale;
Barbieri prof.ssa Rosella, insegnante di lettere;
Aletta prof. Giuseppe, insegnante di matematica.

Segretario:

Pangrazzi Elio, segretario superiore di 1ª classe.

9ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Sacconi dott. Enrico Franco, dirigente superiore;
Lentini dott. Alberto, primo dirigente;
Ventoruzzo dott. ing. Guido, primo dirigente;
Guadagnini dott.ssa Bianca Maria De Luca, ispettore principale;
Pascarella prof.ssa Matilde De Rosa, insegnante di lettere;
Busnengo prof.ssa Elisa Ippoliti, insegnante di matematica.

Segretario:

Fachinetti dott. Flavio, segretario.

10ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Ruina dott. ing. Luigi, primo dirigente;
Grandi dott. Silvio, primo dirigente;
Lillo dott. Arcangelo, primo dirigente;
Benedetti Michelangeli dott. Lucio, ispettore principale;
Arena prof.ssa Clara, insegnante di lettere;
Riganò prof. Rosario, insegnante di matematica.

Segretario:

De Gaudio rag. Francesco, segretario superiore.

11ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Igneri dott. Diego, primo dirigente;
Luciani p.i. Giancarlo, primo dirigente;
Falivene dott. Ubaldo, ispettore capo r.e.;
Abruzzo dott. ing. Vincenzo, ispettore principale;
Gulisano prof. Pasquale, insegnante di lettere;
Bottai prof. Giuseppe, insegnante di matematica.

Segretario:

Briata Luciana ved. Castro, segretario.

12ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Settanni dott. Francesco, primo dirigente;
Parlavecchia dott. Domenico, ispettore capo r.e.;
Betti dott. ing. Paolo, ispettore capo aggiunto;
Mariani dott.ssa Annamaria, ispettore principale;
Gatti prof. Andrea, insegnante di lettere a r.;
Chelazzi prof. Mirko, insegnante di matematica a r.

Segretario:

Bertagna Luigi, segretario superiore.

13ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Marello dott. Renzo, primo dirigente;
Di Toro dott. Giuseppe, primo dirigente;
Amosso dott. Riccardo, primo dirigente;
Boccaletti dott. ing. Gianfranco, primo dirigente;
De Valle prof.ssa Albertina, insegnante di lettere;
Canzano prof. Cesare, insegnante di matematica.

Segretario:

Franchino dott.ssa Alvana Pappalettere, segretario.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il direttore generale: MAYER

(5458)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico a quattro posti di operaio comune

IL PRESIDENTE

Visto il decreto 27 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976, registro n. 1 Interno, foglio n. 51, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1976, con il quale è stato bandito un concorso pubblico a quattro posti di operaio comune nel ruolo organico dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.);

Ritenuto doversi provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico a quattro posti di operaio comune nel ruolo organico dell'A.A.I., indetto con decreto 27 ottobre 1975, è costituita come segue:

Presidente:

Caterini dott. Giuliano, primo dirigente dell'A.A.I.

Componenti:

Domenici dott. Ruggero, direttore aggiunto di divisione dell'A.A.I.;
Terlizzi dott. Michele, direttore aggiunto di divisione dell'A.A.I.;
Mascherini dott. Renzo, direttore aggiunto di divisione dell'A.A.I.;
Terzini rag. Marcello, direttore di sezione dell'A.A.I.

Segretario:

Pias rag. Silvio, segretario principale dell'A.A.I.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1976

Il presidente: TONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 1

(5413)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Veduta la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Veduto il decreto ministeriale 24 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1974, registro n. 86, foglio n. 244, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche pubbliche statali;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 24 gennaio 1974, è costituita come segue:

Presidente:

Pignataro dott. Nilo, consigliere di Stato.

Componenti:

Traglia prof. Antonio, professore ordinario di letteratura latina, facoltà di lettere, Università degli studi di Roma;
Petrucciani prof. Mario, ordinario di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea, presso la facoltà di lettere dell'Università di Roma;
Gnoli dott.ssa Maria Teresa, dirigente superiore, direttrice della biblioteca casanatense di Roma;
Ranchino dott. Renzo, primo dirigente, Ministero dei beni culturali e ambientali - Direzione generale biblioteche, Roma.

Segretaria:

Vinciguerra dott.ssa Rosa, aiuto bibliotecaria, Biblioteca nazionale centrale, Roma.

Inoltre il prof. Giancarlo Finazzo, ordinario di lingue presso il liceo scientifico «Plinio» di Roma, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso predetto in qualità di membro aggiunto esperto delle lingue inglese, francese e tedesco.

La spesa relativa si presume in L. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila) e graverà sul cap. 1062 di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1976
Registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 27

(5021)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le operazioni di sorteggio dei professori universitari e dei primari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per primari ed aiuti ospedalieri di psichiatria, sessione relativa all'anno 1975.

Il Ministro per la sanità comunica che il giorno 21 maggio 1976, alle ore 18, si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali la speciale commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le operazioni di sorteggio dei professori universitari e dei primari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per primari ed aiuti ospedalieri di psichiatria, sessione relativa all'anno 1975.

(5875)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 10 giugno 1974, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sessione anno 1971-72, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Maggiulli Bruno, nato a Napoli il 1° aprile 1935 . . . punti 100 su 100
2. Morra Leonardo, nato a Calvizzano il 24 giugno 1940 . . . » 100 »
3. Colini Romano, nato a Roma il 9 febbraio 1930 . . . » 96 »
4. Bruccini Lorenzo, nato a Messina il 16 luglio 1934 . . . » 89 »
5. Dente Alberto, nato a Capri il 27 agosto 1920 . . » 88 »
6. Trupia Salvatore, nato a Caltanissetta l'11 dicembre 1933 . » 82 »
7. D'Angelo Fulvio, nato a Roma il 6 settembre 1931 . . . . . » 80 »
8. Monaco Renato, nato a Fossombrone il 18 settembre 1938 . . . . . punti 79 su 100
9. Schettino Roberto, nato a Lauro il 1° settembre 1942 . . . . . » 76 »
10. Caruso Giovanni, nato a Messina il 23 gennaio 1933 . . . . . . » 72 »
11. Conforti Giuseppe, nato a Greco Milanese il 14 febbraio 1923 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5677)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione speciale nazionale per i sanitari rimpatriati dalla Libia per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 24 luglio 1974, con il quale viene indetta una sessione speciale nazionale per esami di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia per l'anno 1974;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per i sanitari rimpatriati dalla Libia nominata con decreto ministeriale 29 luglio 1975, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per i sanitari rimpatriati dalla Libia per l'anno 1974, con il punteggio a fianco del nominativo:

1. Dal Zotto Umberto, nato a Biserta (Tunisi) il 29 marzo 1933 . . . . punti 70 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5675)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione speciale nazionale per i sanitari rimpatriati dalla Libia per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 24 luglio 1974, con il quale viene indetta una sessione speciale nazionale per esami di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia per l'anno 1974;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale per i sanitari rimpatriati dalla Libia nominata con decreto ministeriale 29 luglio 1975, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale per i sanitari rimpatriati dalla Libia per l'anno 1974, con il punteggio indicato a fianco del nominativo:

1. Hassan Abdullah, nato a Herat (Afghanistan) l'11 marzo 1929 . . . . punti 80 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5673)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1975, registro n. 16 Difesa, foglio n. 163, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

magg. gen. comm. s.p.e. Vallati Enzo.

Membri:

ten. col. comm. s.p.e. Bernini Carri Pier Giacomo;
ten. col. comm. s.p.e. Gatto Salvatore;
ten. col. comm. s.p.e. Piazza Salvatore;
ten. col. comm. s.p.e. La Spina Francesco.

Membri supplenti:

ten. col. comm. s.p.e. Rossi Carlo;
ten. col. comm. s.p.e. Avarello Giuseppe.

Segretario senza diritto a voto:

D'Ambrosio dott. Tommaso, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1976
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 249

(5457)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 28 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 68, foglio n. 350, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse al presente decreto è costituita come segue:

Zenga dott. Antonio, direttore di divisione ad esaurimento presso il provveditorato agli studi di Bari, presidente;

Mulinelli dott. Giovanni, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Bari;

Saponara dott. Vito, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Bari;

Binetti rag. Lazzaro, ispettore capo di ragioneria presso il provveditorato agli studi di Bari;

De Gaetano dott. Francesco, direttore di ragioneria presso il provveditorato agli studi di Bari;

Di Bello ing. Alfredo, ispettore principale presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Bari, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Inversi Domenico, segretario capo nel provveditorato agli studi di Bari.

La spesa relativa che, in via presuntiva, è accertata in L. 350.000 (trecentocinquantamila) graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 200

(5407)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 28 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 68, foglio n. 353, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse al presente decreto è costituita come segue:

Ollano dott. Giuseppe, provveditore agli studi di Cagliari, presidente;

Solinas dott. Vittorio, primo dirigente presso la sovrintendenza scolastica regionale di Cagliari;

Canepa dott. Serafino, primo dirigente presso il provveditorato agli studi di Cagliari;

Littarru dott. Salvatore, primo dirigente presso il provveditorato agli studi di Cagliari;

Argiolas dott. Aldo, direttore di divisione ad esaurimento presso il provveditorato agli studi di Oristano;

Garau ing. Vincenzo, ispettore capo presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Cagliari, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal signor Schintu Virgilio, segretario capo presso il provveditorato agli studi di Cagliari.

La spesa complessiva che, in via presuntiva, è accertata in L. 800.000 (ottocentomila), graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 207

(5406)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (segreteria) dell'ente in Empoli (Firenze).

(5880)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (segreteria) dell'ente in Empoli (Firenze).

(5779)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(5879)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di primario di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(5776)

OSPEDALE « SS. CARLO E DONNINO » DI PERGOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto della sezione di pediatria;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro).

(5820)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA DELLA SCALA » DI SIENA

Concorso ad un posto di aiuto della clinica ostetrica e ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della clinica ostetrica e ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Siena.

(5964)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(5777)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(5789)

OSPEDALE « S. CAMILLO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente B.P.L.;

tre posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(5790)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;

due posti di aiuto di radiologia;

un posto di assistente del secondo servizio di radiologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(5778)

OSPEDALE CIVILE DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(5784)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(5780)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo servizio del servizio di radiologia presso la sede di S. Vito;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di radiologia;

sei posti di assistente di odontoiatria e stomatologia;

due posti di assistente di neurochirurgia;

due posti di assistente di chirurgia plastica;

un posto di assistente di anatomia patologica;

tre posti di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di audiologia;

sette posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(5781)

OSPEDALE «S. BARBARA» DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(5782)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale; 2ª;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(5783)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. **16.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 12 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. **17.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 156 del 26 maggio 1975, relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 12 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 156 del 26 maggio 1975, concernente il prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 marzo 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. **18.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 185 del 13 giugno 1975, relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 12 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 185 del 13 giugno 1975, concernente il prelevamento della somma di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 marzo 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. **19.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 203 del 27 giugno 1975, relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16625 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 12 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 203 del 27 giugno 1975, concernente il prelevamento della somma di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16625 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 marzo 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. **20.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 228 del 17 luglio 1975, relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 12 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 228 del 17 luglio 1975, concernente il prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 marzo 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. **21.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 266 del 12 agosto 1975, relativo al prelevamento della somma di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 12 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 266 del 12 agosto 1975, concernente il prelevamento della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 marzo 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. **22.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 282 del 25 agosto 1975, relativo al prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 12 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 282 del 25 agosto 1975, concernente il prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 marzo 1976

DEL RIO

(5100)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761310)